

MODIFICHE **CODICE** **DELLA STRADA**

Anno 2024



ADRCORSI

Dello stesso autore:

NORME SUL TRASPORTO STRADALE DI MERCI E DI PERSONE

Per aziende, forze dell'ordine e consulenti

MANUALE DEL CONDUCENTE PROFESSIONISTA

Per corsi Rinnovo CQC, corsi sul tachigrafo
ed altri corsi relativi al trasporto ed alla sicurezza stradale

PATENTINO ADR

**BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI
TEORIA+QUIZ**

con nozioni per altri operatori coinvolti
nella gestione delle merci pericolose

PATENTINO ADR

seconda edizione

**BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI
TEORIA+QUIZ**

Manuale ADR per autisti,
aziende e forze dell'ordine

Tutti i diritti sono riservati

Vietata ogni riproduzione o adattamento, parziale o totale, su qualunque supporto
Vietate le traduzioni non autorizzate in qualsiasi lingua

© 2024 - ADRCORSI S.A.S. di Aufiero Davide Claudio Francesco & C.



ADRCORSI S.A.S.

di Aufiero Davide Claudio Francesco & C.

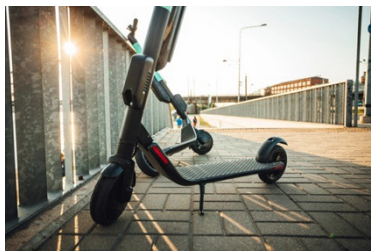
email: adrcorsi@pec.it - adrcorsi-sas@adrcorsi.com - davide_aufiero@yahoo.it

tel.: 393 4034609 - 02 23054012

INDICE

MONOPATTINI ELETTRICI	5
REVOCA MANCANZA REQUISITI SOGGETTIVI.....	5
ALCOLOCK	5
ESERCITAZIONI DI GUIDA	6
REGISTRO AGENZIE AUTOMOBILISTICHE.....	6
STUPEFACENTI.....	6
USO CELLULARE.....	7
SOSPENSIONE PATENTE BREVE	7
CONTROLLO REMOTO DELLE VIOLAZIONI.....	9
FASCE DI RISPETTO	9
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.....	10
RECIDIVA ECCESSO DI VELOCITÀ IN AMBITO URBANO	10
ZTLT (ZONE A TRAFFICO LIMITATO TERRITORIALI)	10
ZTL A PAGAMENTO.....	10
CONTROLLO REMOTO (ZTL IN USCITA)	11
GUIDE TATTILI PER NON VEDENTI	11
PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE CON VALORE PRECRITTIVO	11
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PER MOTIVI AMBIENTALI	12
MODIFICHE AI SEGNALE COMPLEMENTARI	12
SEGNALETICA PASSAGGI A LIVELLO SENZA BARRIERE	13
COMPORTAMENTO AI PASSAGGI A LIVELLO.....	13
CARRELLI APPENDICE CON LE MOTO	14
USO MACCHINA AGRICOLA	14
SOSTA RISERVATA - CARICO E SCARICO.....	15
SOSTA A PAGAMENTO.....	15
SOSTA SU STALLI RISERVATI A DIVERSAMENTE ABILI.....	16
CIRCOLAZIONE NELLE PICCOLE ISOLE.....	16
EDUCAZIONE STRADALE (BONUS DI 2 PUNTI).....	17
SORVEGLIANZA IN AUTOSTRADA CON IL CONTROLLO REMOTO (dispositivi non approvati o omologati).....	17
LIMITE DELLA MAGGIORAZIONE DEL RUOLO (ritardo pagamento sanzioni)	18
CIRCOLAZIONE VEICOLI STORICI.....	18
ISPEZIONI PRESSO CENTRI PRIVATI REVISIONE.....	18
RICHIAMO VEICOLI CAUSA VIZI COSTRUTTIVI	18
LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE CON AUTOBUS	19
BICICLETTE	19
SAFETY CAR	20
NEOPATENTATI.....	20
RESPONSABILITÀ RCA DEL PROPRIETARIO	21
CONSEGUIMENTO CQC PERSONE - LIMITI DI ETÀ	21
ABBANDONO DI ANIMALI DOMESTICI SULLA STRADA O PERTINENZE	21
ABBASSAMENTO POTENZA MOTOCICLI IN AUTOSTRADA.....	21
CUMULO DELLE SANZIONI	22
ESENZIONE TACHIGRAFO	22

MONOPATTINI ELETTRICI



Riferimento: legge 160/2019

MODIFICHE

1. Le caratteristiche tecniche dei monopattini sono definite dal DD MIT 18-08-2022 e non più dal DM 4-06-2019, chi circola in difformità al decreto è sanzionabile con pecuniaria da 200 a 800 euro.
2. Tali dispositivi si possono utilizzare solo nei centri abitati e non su strade urbane con limite superiore a 50 km/h, se vi fossero in ambito urbano delle piste ciclabili vi è l'obbligo di utilizzarle, quindi non si possono utilizzare in ambito extra-urbano neanche su piste ciclabili extra-urbane.
3. Deve essere apposto un contrassegno adesivo visibile identificativo con codice alfa/numerico che identifichi individualmente il monopattino (non è una targa e quindi non prevede una immatricolazione), si attende il decreto MIT con le specifiche, vi è l'obbligo di comunicare il cambio di residenza alla stregua dei ciclomotori al comune o presso la motorizzazione o presso uno studio di consulenza automobilistica.
4. Devono avere indicatori di direzione e i freni sulle entrambe le ruote separatamente, in mancanza si applicano le sanzioni di cui alla legge 160/2019.
5. Bisogna assicurare il monopattino con un'assicurazione RCA auto (immediatamente esecutiva) prevista dal titolo 10 del codice delle assicurazioni private, la mancanza prevede sanzione pecuniaria da 100-400 euro.
6. Uso del casco per tutti anche se maggiorenni (casco per bicicletta UNI EN 1078-1080), va bene anche il casco per moto.
7. Divieto assoluto di circolazione contromano.
8. Sono state previste regole più stringenti per la sosta sul marciapiede, non si può parcheggiare sul marciapiede ma con deroga eventuale del comune (ordinanza) se la larghezza del marciapiede > 1,50 metri.
9. Sono previsti obblighi per i gestori dei monopattini (assicurazione obbligatoria, sistemi automatici che impediscano il funzionamento fuori dai centri abitati).

REVOCA MANCANZA REQUISITI SOGGETTIVI

Riferimenti: art.120 Cds

Il conseguimento della nuova patente -a seguito di revoca- richiede dopo 3 anni (valore uguale a prima) anche la riabilitazione.

ALCOLOCK



Riferimento: 125-186 Cds

Coloro che sono stati condannati (condanna definitiva) per guida in stato di ebrezza (oltre > 0,8 g/L) vi è il divieto di guidare per 2 anni (alcoemia > 0,8 g/L) o 3 anni (alcoemia > 1,5 g/L) dopo avere assunto alcol oppure senza il dispositivo alcolock (dispositivi non ancora definiti da decreto), sulle patenti sono riportati dei codici che identificano questi obblighi (codice 68 per alcol zero e codice 69 per alcolock) sul retro delle patenti.

Il dispositivo alcolock non consente di guidare il veicolo quando l'alcoemia è diversa da zero, tali codici sono stati ag-

giunti all'articolo 125 cds. Le norma di riferimento internazionale per l'alcolock è la EN 50436, questa specifica quali sono i metodi di prova, i requisiti di prestazione, la precisione, la durata, le misure anti-manomissione; tale dispositivo è costituito da uno strumento per misurare l'alcolemia ed una centralina collegata all'alimentazione di corrente del motore.

Dopo la sentenza di condanna il prefetto dispone la revisione della patente per l'adeguamento della patente. La guida con alcolemia oltre 0,5 g/L con codice patente 68 (alcol zero) prevede un aumento di 1/3 della sanzione. La guida con alcolemia oltre 0,5 g/L con codice patene 69 con alcolock alterato o manomesso prevede un raddoppio della sanzione.

Il conducente che guida un veicolo senza alcolock è sanzionabile come da art.125 Cds.

ESERCITAZIONI DI GUIDA

Riferimento: art.122 Cds

Gli aspiranti candidati alla patente AM, A1, A2, A non possono portare passeggeri.

Gli aspiranti al conseguimento della patente B devono avere una certificazione rilasciata dall'autoscuola a seguito delle guide obbligatorie in autostrada ed in visione notturna.

REGISTRO AGENZIE AUTOMOBILISTICHE

Le agenzie telematiche di consulenza automobilistica devono essere iscritte in un apposito registro e dovranno confermare l'iscrizione tramite corso di formazione da svolgere ogni 2 anni.

STUPEFACENTI



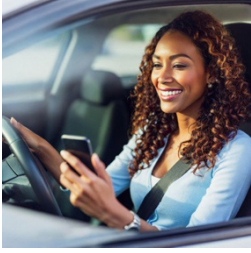
Riferimento: art.187 Cds.

Non occorre più lo stato di alterazione – su base clinica – per contestare la violazione.

Le analisi utilizzabili (test) per contestare la violazione sono:

- Saliva, prelievo compiuto anche dall'operatore di polizia ed analisi effettuate da centri analisi dotati di gascromatografo (prelievo effettuato in caso di incidente, screening pre-test positivo o fondato sospetto), un decreto dovrà determinare le modalità di gestione del campione, in attesa del responso delle analisi è consentito il ritiro della patente per 10 giorni, se la persona si dovesse rifiutare di fare effettuare il prelievo il veicolo deve essere affidato a persona idonea ed è prevista revisione patente entro 60 giorni.
- Sangue, in ospedale.

USO CELLULARE



Riferimento: Art.173 c.2 Cds

PREMESSA

Prima la sanzione preveda una sanzione pecuniaria da 165-660 euro con sottrazione di 5 punti, in caso di recidiva nel biennio si applica una sospensione patente da 1 mese a 3 mesi.

MODIFICA

Con le modifiche invece apportate vi è un incremento della sanzione pecuniaria che passa da 165 euro a 250 euro, inoltre vi è la sospensione immediata della patente in questo caso da 15 giorni a 2 mesi.

La recidiva prevede un aumento della sanzione pecuniaria e della sospensione, infatti sono previsti 350 euro di sanzione con sospensione da 1 mese a 3 mesi.

Vi è concorso della sospensione breve della patente e la sospensione ordinaria della patente quindi vengono applicate entrambe le sospensioni, nel caso di recidiva non si applica la sospensione breve ma solo la sospensione ordinaria per recidiva.

SOSPENSIONE PATENTE BREVE



Riferimento: Art.218 ter

Viene introdotta la sospensione breve che verrà gestita da parte del comando senza ordinanze prefettizie e la durata verrà riportata direttamente nel verbale di contestazione.

Al di sotto dei 20 punti se si commettono le seguenti violazioni verrà sospesa della patente a seguito di verbale:

- Art.6 (senso vietato o divieto di sorpasso).
- Art.143 c.11 (circolazione contromano).
- Art.145 c.10 (obblighi di precedenza).
- Art.146 c.3 (semaforo rosso).
- Art.147 c.5 (comportamento ai passaggi a livello).
- Art.148 c.9 bis e c.15 per violazioni dei commi 2, 3, 8 (alcuni casi di sorpasso).
- Art. 149 c.5 (tamponamento).
- Art.154 c.7-c.8 per violazioni c.1-c.3 (inversione e svolta).
- Art. 171 c.2 (uso casco).
- Art.172 c.10-11 (uso cinture).
- Art.173 c.3 bis (uso cellulare).
- Art. 174 c.6-c.7 terzo periodo (durata ore di guida e riposo).
- Art.176 (retromarcia in autostrada).

- Art 176 c.20 (accensione delle luci di posizione durante la sosta in autostrada).
- Art.176 c.20 (inversione autostrada in aree diverse).
- Art.176 c.20 (uso corsia variazione velocità).
- Art.176 c.20 (sosta in autostrada).
- Art.186-bis (alcol zero).
- Art.191 (precedenza ai pedoni).

La patente italiana viene sospesa:

- Per 7 giorni se punteggio < 20 punti;
- Per 15 giorni se punteggio < 10 punti.

Per patente estera:

- Per 7 giorni se punteggio > 1 punto.
- Per 15 giorni se punteggio > 10 punti.

In caso di incidente vi è il raddoppio della durata della sospensione.

Per le patenti dematerializzate che ci sia o meno il ritiro della patente a seguito di consegna del verbale la patente è sospesa.

A seguito del ritiro oppure anche se non ci fosse ritiro la sospensione verrà subito dopo annotata in anagrafe nazionale, non è consentito il pagamento scontato del 30%.

Per i punti si deve tenere conto del valore risultante all'anagrafe al momento della contestazione, nel caso in cui nel periodo in cui è commessa la violazione vi fosse un incremento dei punti per incremento biennale non si terrà conto di questo incremento, dubbia è invece la situazione in cui il conducente abbia meno punti di quelli che effettivamente risultano al momento dell'accertamento comunque sembrerebbe non avere rilevanza.

L'istituto della sospensione breve presuppone la contestazione immediata, nel caso di incidente stradale qualora il verbale non venga redatto immediatamente ma l'utente sia stato identificato la contestazione differita può dare luogo comunque alla sospensione breve il che comporterà che il periodo di sospensione decorrerà dal momento del ritiro del documento e non dal momento in cui è stata commessa la violazione.

La sospensione breve non è applicabile a seguito dell'analisi di un'immagine o di un video.

La sospensione patente per recidiva biennale prevale tendenzialmente sulla sospensione breve quindi la patente viene inviata al prefetto che emetterà ordinanza di sospensione.

Qualora al momento della contestazione di cui all'articolo 173 (utilizzo cellulare alla guida) il soggetto abbia meno di 20 punti si applica la sospensione ordinaria per prima violazione in concorrenza con la sospensione breve, prima viene applicata la sospensione breve a conclusione del quale la patente viene consegnata al prefetto che emetterà ordinanza di sospensione ordinaria, nell'ipotesi invece di recidiva nel biennio per articolo 173 (utilizzo cellulare alla guida) tendenzialmente prevale la sospensione ordinaria per recidiva rispetto alla sospensione breve quindi con ordinanza emessa dal prefetto.

In caso di incidente stradale con lesioni alle persone si applica la sospensione breve per prima e poi si applicherà la sospensione cautelare (art.222) - che comunque viene conteggiata dal giorno del ritiro per sospensione breve- con ordinanza emessa dal prefetto, se per caso non venisse emessa l'ordinanza entro il periodo di sospensione breve allora la patente deve essere prima restituita e poi verrà nuovamente sospeso quando vi sarà l'ordinanza del prefetto.

CONTROLLO REMOTO DELLE VIOLAZIONI



Riferimento: Art.201 c.1 lettera g) bis

PREMESSA

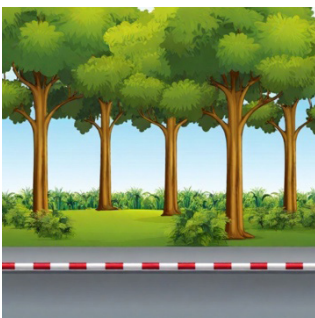
Talune violazioni sono accertabili utilizzando dispositivi detti remoti che sono in grado di effettuare foto oppure di registrare video, le violazioni riscontrabili sono riferite agli articoli 80,141,143 commi 11-12, 146, 167, 170, 171, 193, 213, 214.

MODIFICA

Il numero di violazioni accertabili da remoto aumenta infatti vengono introdotte:

- Art.10 (trasporti eccezionali).
- Art.40 c.11 (precedenza a pedoni e ciclisti su attraversamenti).
- Art.61 (sagoma limite dei veicoli).
- Art.62 (massa limite dei veicoli).
- Art.72 (dispositivi di equipaggiamento).
- Art.78 (modifiche delle caratteristiche costruttive).
- Art.79 (efficienza dei veicoli).
- Art.147 c.2 bis -c.3(comportamenti a passaggi a livello).
- Art.158 (sosta e fermata) solo per:
 - Divieto di fermata veicoli.
 - Sosta o fermata riservata.
- Art.216 (circolazione con documenti di circolazione ritirati).
- Art.217 (circolazione con documento di circolazione sospesi).

FASCE DI RISPETTO



Riferimento: Art.16

PREMESSA

È proibito ai proprietari o agli aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati: aprire canali, fossi, eseguire lavori, escavazioni, edificare, impiantare alberi ecc. .

Il regolamento del codice della strada prevede delle distanze minime che devono essere rispettate.

MODIFICA

Possibilità di derogare al divieto di edificare, impiantare alberi, aprire canali, aprire fossi, eseguire scavi nei terreni laterali alle strade fuori dai centri abitati al di sotto di certe distanze previste dal regolamento codice della strada, tale deroga deve essere prevista per decreto ministeriale .

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO



Riferimento: Art.20 Cds

PREMESSA

Sulle strade di tipo E e F l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione

MODIFICA

Vi è la possibilità di autorizzare – da parte della comune – nelle strade E ed F l'occupazione del suolo pubblico da parte di attività varie a condizione che non vi siano pregiudizi sulla sicurezza stradale ed a condizioni che non vi sia intralcio alla circolazione.

RECIDIVA ECCESSO DI VELOCITÀ IN AMBITO URBANO

Riferimento: 142 Cds

In caso di violazione ripetuta – nell'arco di 1 anno ed in centro abitato- per eccesso di velocità tra 10 km/h e 40 km/h si applica la sospensione della patente da 15 giorni a 30 giorni, la sanzione è stata portata da 173 euro a 220 euro.

ZTLT (ZONE A TRAFFICO LIMITATO TERRITORIALI)

Riferimento: Art.6 c.1 sexies Cds

All'interno di aree che devono essere individuate (zone di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica) in ambito extra-urbano sarà possibile per le Regioni o le provincie autonome di Trento e Bolzano applicare in via straordinaria (per non più di 5 mesi all'anno) l'equivalente delle ZTL non su tratti autostradali o extra-urbani principali.

L'accesso a tali zone non può essere a pagamento.

Per il controllo del rispetto degli accessi si potranno utilizzare dispositivi remoti, la sanzione per la violazione è di importo pari a 87-344 euro, in caso di reiterazione si applicherà 1 sola sanzione.

ZTL A PAGAMENTO



Riferimento: Art. 7 c.14 ter e 14 quater Cds

PREMESSA

La sosta nelle ZTL oltre i termini prevede sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.

MODIFICA

Aggiunta del comma 14 ter e 14 quater all'articolo 7 Cds, nel caso di mancato pagamento vi è una sanzione di 83 euro, la permanenza protratta nel tempo invece regolamentata relativamente alle sanzioni come segue:

- nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga entro il 10 % non ci siano sanzioni.
- nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 10 % ma non oltre il 50% si applichi la sanzione ridotta nella misura del 50 per cento;
- nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 50% si applichi sanzione per intero.
- Nel caso di permanenza oltre i 24 ore prevede una sanzione per intero ogni 24h.

Il recupero della tariffa non pagata diventa una maggiorazione della sanzione per intero ogni 24 ore, dal 10% in su bisogna pagare anche la tariffa non corrisposta.

CONTROLLO REMOTO (ZTL IN USCITA)

Riferimento: Art.198 c.2 ter Cds

PREMESSA

È consentito l'accertamento della violazione in uscita dalla ZTL con controllo remoto.

MODIFICA

L'utente dispone del diritto di una franchigia del 10% sulla permanenza nelle ZTL con fasce orarie o con limiti di permanenza.

L'utente può permanere nella ZTL per più tempo – non prefissato nella sua durata – per fatti imprevedibili come gli incidenti.

GUIDE TATTILI PER NON VEDENTI



Riferimento: Art. 41 Cds

Si prevede la possibilità di guide tattili omologate– per i non vedenti – negli attraversamenti pedonali semaforizzati.

PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE CON VALORE PRECRITTIVO

Riferimento: Art.41 Cds

PREMESSA

I pannelli a messaggio variabile si possono utilizzare per segnalare pericoli o per dare indicazioni.

MODIFICA

Si prevede la possibilità (dietro ordinanza) di utilizzare dei pannelli a messaggio modificabile come se fosse un televisore che abbiano valori prescrittivi con possibile sanzione con dispositivi a controllo remoto, il sistema deve potere certificare l'accensione e lo spegnimento con orario UTC.

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PER MOTIVI AMBIENTALI



Riferimento: Art.7 c.1 lettera b)

PREMESSA

Con ordinanza del sindaco si può limitare la circolazione per taluni veicoli o per tutti i veicoli per accertate e motivate esigenze conformemente alle direttive impartite dal Ministero dei trasporti.

MODIFICA

Si limita la possibilità ai comuni di introdurre le ZTL ambientali, verranno individuate tramite decreto la tipologia di comuni che possono introdurre le ZTL ambientali, i parametri ambientali limite e le caratteristiche dei veicoli derogati, sempre da decreto verranno definiti i servizi minimi per il servizio di trasporto pubblico da assicurare in caso di introduzione di tali zone.

MODIFICHE AI SEGNALI COMPLEMENTARI



Riferimento: Art. 42 Cds

PREMESSA

I segnali complementari sono destinati a rendere maggiormente visibili le curve, servono a segnalare ostacoli, servono come dissuasori della sosta.

MODIFICA

Vi è la possibilità di utilizzare dei segnali atipici che abbiano il fine di impedire la sosta, moderare il traffico e rallentare la velocità, possono anche essere interventi infrastrutturali alla strada come ad esempio attraversamenti pedonali rialzati e quindi visto che taluni già esistono vengono legittimati.

SEGNALETICA PASSAGGI A LIVELLO SENZA BARRIERE



Riferimento: Art.44 Cds

I passaggi a livello incustoditi (senza barriere) si devono segnalare – in presenza di visibilità sufficiente – con:

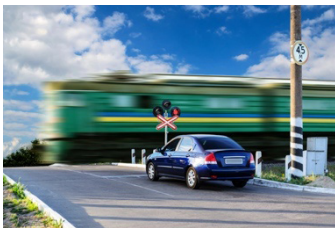
- il segnale STOP, oppure
- il segnale PRECEDENZA

Vi è l'obbligo di collocare luci rosse lampeggianti – comandate a distanza- quando la visibilità del passaggio a livello non è sufficiente.

Nel caso di presenza dello STOP e delle luci lampeggianti devono essere presenti sulla carreggiata:

- la scritta PL dipinta sulla pavimentazione,
- striscia di arresto continua trasversale.

COMPORTAMENTO AI PASSAGGI A LIVELLO



Riferimento: 147 Cds

L'attraversamento deve essere effettuato con la massima prudenza, rallentare sempre, prestare attenzione alle luci, ai segnali acustici, alle barriere o alle semi-barriere.

Non ci si deve arrestare sui binari e nell'area del passaggio a livello, è vietato impegnare l'incrocio se non è possibile sgomberarla e quindi non ci si deve arrestare nell'area del passaggio a livello.

Nei passaggi a livello non custodi con segnalazione passiva (PRECEDENZA) bisogna rallentare e se possibile sgomberare.

Nei passaggi a livello non custoditi con segnaletica passiva di STOP ci si deve comunque fermare, guardare e se possibile sgomberare, tale prescrizioni valgono per ogni utente della strada.

Nei passaggi a livello non custodito con segnaletica attiva (luci rosse) bisogna fermarsi con le luci accese ed attendere lo spegnimento, tale prescrizione vale per tutti gli utenti.

Nei passaggi a livello custoditi, che non sono più suddivisibili con barriere o semi-barriere, non si deve impegnare l'area se le luci sono accese, se la campanella è accesa, se le barriere sono in chiusura o in apertura.

Qualora l'utente abbia impegnato l'area del binario con campanella accesa o luci accese si ha l'obbligo di sgomberare velocemente area.

Se si rimane intrappolati nell'area del passaggio a livello bisogna evacuare il veicolo e se possibile si deve segnalare la presenza del veicolo sulla linea e bisogna chiamare le autorità, come misura di emergenza si potranno abbattere le barriere.

Le sanzioni sono suddivise in:

- gravi:
 - non dare precedenza o non fermarsi con passaggi a livello incustoditi con segnalazione passiva,

- non fermarsi prima della linea di arresto se sono presenti le luci da più di 3 secondi per passaggi a livello incustoditi attivi (con luci) o per i passaggi a livello custoditi (con barriere o semi-barriere),
- arresto sui binari

- meno grave:

- impegno in fase di apertura barriere

Non esiste una sanzione specifica per chi non usa prudenza oppure in caso di abbattimento delle barriere. Non vi sono differenze per le sanzioni applicabili a tutti gli utenti.

CARRELLI APPENDICE CON LE MOTO



Riferimento: Art.56 c.4 Cds

Il carrello appendice potrà essere agganciato a motoveicoli a 2-3-4 ruote, tale carrello dovrà avere al massimo 2 ruote e dovrà essere utilizzato per bagagli e simili, bisogna rispettare i limiti di sagoma per i motoveicoli. Per adesso mancano le norme specifiche.

Un veicolo immatricolato all'estero può trainare anche un rimorchio in circolazione internazionale e quindi anche in Italia.

USO MACCHINA AGRICOLA



Riferimento: Art.57 c.1 Cds

PREMESSA

Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

MODIFICA

Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attività di gestione forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su strada:

- per il proprio trasferimento;
- per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario e attrezzature destinate all'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2135 del codice

civile e delle attività di gestione forestale;

- per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola

SOSTA RISERVATA – CARICO E SCARICO

Riferimento: Art.7 c.1 lettera d)

PREMESSA

Con ordinanza del sindaco i comuni possono riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari ai veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite.

MODIFICA

Viene data la possibilità ai comuni di istituire delle soste temporanee o permanenti relative a carico e scarico passeggeri o bagagli in prossimità di porti, stazioni, aeroporti, capilinea del trasporto pubblico ed altri luoghi di interscambio.

SOSTA A PAGAMENTO

Riferimento: Art.7 c.1 lettera f)

PREMESSA

I comuni possono, previa deliberazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il divieto di sosta nei centri abitati prevede una sanzione di 42 euro (29,40 euro pagata entro 5 giorni) se la violazione si protrae per oltre 24h si applica una sanzione oltre 24 ore.

Sostare in violazione della durata prevista (già pagata) quindi oltre il tempo consentito prevede una sanzione di 26 euro (18,20 euro pagata entro 5 giorni).

Sostare in aree a pagamento oltre il limite massimo consentito prevede una sanzione di 26 euro (18,20 euro entro 5 giorni).

MODIFICA

I comuni possono stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati le modalità di riscossione del pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo della durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonché i limiti massimi delle tariffe.

Viene quindi ridefinito lo spazio all'interno dei quali è consentita la sosta di pagamento, è subentrata la definizione di area di parcheggio, vi sono anche laterali per le aree di sosta a pagamento.

La sosta è sempre senza vincolo di custodia.

Il comune che intenda introdurre aree di parcheggio a pagamento (non per ZTL ed aree pedonali) deve individuare con un provvedimento motivato le aree di sosta non a pagamento che si trovano nelle aree limitrofe all'area a pagamento che si intende introdurre anche con limitazioni temporali nella durata del parcheggio, questo dovrebbe garantire meglio coloro che si trovano ad essere lesi dalla sosta a pagamento.

Il comune potrà quindi con provvedimento motivato:

- Aree di sosta a pagamento con durata libera.
- Aree di sosta non a pagamento con durata limitata.
- Aree di sosta non a pagamento senza limitazioni di tempo.

I parcheggi detti silos o parcheggi con accesso o le aree interrato per il parcheggio, con accesso indiscriminato, risultano essere aree ad uso pubblico

La regolamentazione della sosta a pagamento deve avvenire dietro delibera della giunta comunale per quanto riguarda l'istituzione e la determinazione dell'area, con un decreto del MIT verranno fissate le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati e i limiti di tariffa.

Si potranno utilizzare, oltre al parchimetro omologato MIT, altri strumenti come applicazioni smartphone, si potranno utilizzare parchimetri non omologati.

Per le sanzioni si fanno presenti le seguenti situazioni :

- La sosta a pagamento con limiti temporali (art.157 e art.14 4° periodo)
 - Mancato pagamento: art.7 cc.14 1° periodo e 15 .
 - Sosta protratta nel tempo oltre al pagamento: art.7 cc.14- 4° periodo (26 euro) per ogni periodo con massimo 4 volte.
 - Oltre 1 giorno una sanzione ogni 24h (art.7 c.14 3° periodo).
- La sosta a pagamento protratta nel tempo oltre il tempo effettivamente pagato (art.7 c.15):
 - Nessuna sanzione entro il 10% di eccesso nel tempo effettivamente pagato.
 - 50% sanzione se oltre il 10% ma non oltre il 50%.
 - Sanzione intera oltre il 50% .
 - Se è protratta oltre 1 giorno si paga una sanzione intera ogni 24h (art.7 c.14 – 3° periodo) .
- La sosta a pagamento senza limiti temporali (art.7 comma 14 – 1° periodo: 42 euro) in cui si sia pagato solo in parte:
 1. Il recupero della tariffa non pagata diventa una maggiorazione della sanzione con tariffa intera giornaliera (art. 7 c.15).
 2. La sosta protratta oltre 1 giorno prevede una tariffa intera ogni 24h (art.7 c.15).

SOSTA SU STALLI RISERVATI A DIVERSAMENTE ABILI



Riferimento: art.158 c.4 bis

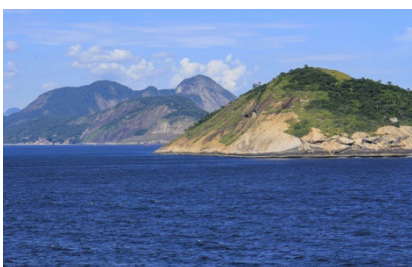
PREMESSA

La sosta negli spazi riservati ai diversamente abili prevede una sanzione di 165 euro (115,50 entro 5 giorni) per il caso generale e 80 euro (56 euro entro 5 giorni) per le moto e ciclomotori.

MODIFICA

La sosta negli spazi riservati ai diversamente abili prevede una sanzione di 330 euro (231 euro entro 5 giorni) per il caso generale e 165 euro (115,5 euro entro 5 giorni) per le moto e ciclomotori.

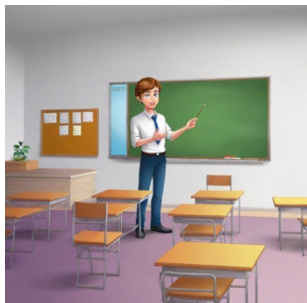
CIRCOLAZIONE NELLE PICCOLE ISOLE



Riferimento: Art.8 Cds

I presupposti per le limitazioni rimangono gli stessi, cambia il soggetto che le dispone infatti si passa dal Ministero al Presidente della Regione sentite le procure per questioni inerenti la sicurezza.

EDUCAZIONE STRADALE (Bonus di 2 punti)



Riferimento: Art.230 Cds

Tramite la partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie è possibile conseguire ulteriori 2 punti all'atto del rilascio delle patenti alla AM alla C1E.

Si attendono i decreti che fisseranno le modalità di svolgimento dei corsi e regoleranno la formazione.

SORVEGLIANZA IN AUTOSTRADA CON IL CONTROLLO REMOTO (dispositivi non approvati o omologati)



Riferimento: 201 Cds c.5 bis

PREMESSA

L'operatore di polizia che dovesse assistere tramite il sistema di videosorveglianza ad una violazione commessa non può procedere a contestare la violazione a meno di contestazione immediata.

MODIFICA

Viene aggiunto il comma 5 ter e questo prevede la possibilità di utilizzare i dispositivi remoti – non approvati o omologati – per violazione dell'art.175 o art.176 in "punti critici" come svincoli, imbocchi in gallerie, interruzioni spartitraffico, stazione pedaggio; le violazioni riscontrabili sono ad esempio la retromarcia in autostrada, la circolazione in contromano, circolazione preclusa a certi veicoli, sosta in autostrada.

La procedura per l'accertamento prevede:

- immagini con ora UTC e con geo-localizzazione (oppure con certificazione dell'operatore sul luogo),
- che ci sia l'operatore in diretta,
- se la violazione prevede sanzioni accessorie l'operatore se in diretta deve comunicare con le pattuglie per cercare di fermare il veicolo, se poi non ci fosse la possibilità di fermare il veicolo allora si notificherà,
- l'accertamento in differita deve avvenire entro 24h dal fatto,
- l'eventuale notifica deve avvenire entro 90 giorni.

LIMITE DELLA MAGGIORAZIONE DEL RUOLO (ritardo pagamento sanzioni)

Riferimento: Art.26 c.6 legge 689/1981

PREMESSA

L'eventuale ritardo al pagamento di una sanzione prevede fino all'emissione del ruolo – all'esattore- un aumento di 1/10 dell'importo ogni semestre.

MODIFICA

Viene fissato un massimo del 60% dell'importo da pagare oltre i 60 giorni.

CIRCOLAZIONE VEICOLI STORICI



Riferimento: Art.1 c.2 ter DL 121/2023

Sono state introdotte agevolazioni per la circolazione dei veicoli storici (veicoli d'epoca, veicoli di interesse storico collezionistico) in alcune aree soggette a limitazioni in alcune regioni italiane

ISPEZIONI PRESSO CENTRI PRIVATI REVISIONE

Riferimento: art.80 c.10 Cds

Non è più necessaria la laurea in ingegneria o in architettura per il personale che svolge le ispezioni nei centri revisione abilitati, le remunerazioni di tali ispettori devono essere omnicomprensive e quindi non più su base chilometrica, sono quindi a gettone.

RICHIAMO VEICOLI CAUSA VIZI COSTRUTTIVI



Riferimento: Art.80 - bis Cds

Nuovo articolo 80 -bis Cds che disciplina i veicoli M, N, O relativo a veicoli che possono comportare dei rischi per gli utenti.

Il consumatore ha il diritto di conoscere eventuali problemi di sicurezza, il costruttore ha il dovere di porre in essere tutti i rimedi disponibili per sanare i difetti.

Per i costruttori che omettono di:

- adottare misure correttive se previste,
- informare i proprietari,
- aggiornare elenco telematico (direzione generale motorizzazione) entro 24 mesi sui veicoli non adeguati o veicoli effettivamente sottoposti interventi correttivi,

vi sono sanzioni da 10 000 euro per ogni veicolo da parte di funzionari della Motorizzazione Civile.

Per coloro che guidano tali veicoli dopo 24 mesi dall'informativa si applicheranno le sanzioni di cui all'articolo 80 Cds.

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE CON AUTOBUS



Riferimento: 84 Cds

Le aziende NCC possono acquisire veicoli da qualsiasi altra azienda autorizzata NCC nazionale o europea ed anche da aziende che esercitano professionalmente locazione in ambito nazionale o europeo.

BICICLETTE



Riferimento: 2,3,7,68,145,148,150,153 Cds

Sono state modificate le definizioni:

- strade urbane ciclabili,
- corsia ciclabile,
- corsia ciclabile per doppio senso ciclabile,
- casa avanzata che diventa zona di attestamento ciclabile.

È stata introdotta la zona ciclabile che risulta essere simile alla zona residenziale, è stata eliminata la possibilità di uso delle corsie riservate ai mezzi pubblici da parte delle biciclette.

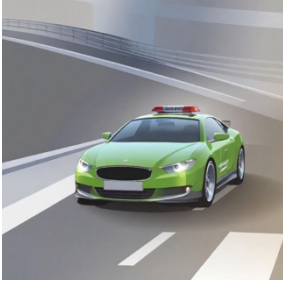
Vi è l'obbligo di utilizzare sistemi di illuminazione funzionanti e l'obbligo di uso di tali dispositivi di illuminazione di notte, nelle gallerie ed in caso di scarsa visibilità.

Sono state cambiate alcune norme di precedenza ai ciclisti, è stato eliminato l'obbligo di precedenza alle biciclette che partono da ferme o che escono da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Vi è l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di illuminazione nei casi in cui fosse obbligatorio per tutti gli altri veicoli.

Per il sorpasso delle biciclette si deve rallentare, la distanza laterale è calcolata in funzione della velocità reciproca ed all'ingombro.

SAFETY CAR



Riferimento: 43-173-177 Cds

Un veicolo in testa ad una colonna di veicoli – solo su strade a carreggiate separate (si attende un disciplinare tecnico) – con i seguenti scopi:

- regolazione velocità,
- blocco del traffico,
- pilotaggio del traffico rallentato,
- protezione lavori ed incidenti,

viene detto SAFETY CAR.

Non solo la polizia potrà svolgere SAFETY CAR ma anche gli ausiliari delle scorte tecniche. Sarà necessario che sul tetto sia riportato SAFETY CAR.

Tutti gli utenti in presenza della safety car dovranno rallentare e seguire le indicazioni e non sorpassare, la violazione prevede una sanzione con sospensione della patente.

NEOPATENTATI



Riferimento: Art.117 Cds

PREMESSA

Primo anno dalla patente B italiana vi sono i seguenti limiti di potenza:

- Veicoli M1:
 - Massimo 55 kW/t ;
 - Massimo 70 Kw .
- Veicoli N1:
 - Massimo 55 kW/t ;
 - Senza limiti di potenza massima.
- Veicoli M1 elettrici:
 - Massimo 65 kW/t
 - Senza limiti di potenza massima.

MODIFICHE:

Limiti di potenza per i primi 3 anni dalla patente B italiana che sia N1 o M1:

- Massimo 75 kW/t (anche elettrico);
- Massimo 105 kW (circa 142 CV) per i veicoli M1 elettrici ed endotermici.

I limiti di potenza non si applicano:

- in presenza di persona che funga da istruttore (art.122): persona con patente B da almeno 10 anni, persona in possesso di patente superiore, istruttore di guida autoscuola.
- Veicolo adattato per persone disabili.
- Conducente che consegua una persona diversa dopo la B.

RESPONSABILITÀ RCA DEL PROPRIETARIO

Riferimento: art.193 Cds

Il proprietario non può ritenersi estraneo alla violazione di guida di veicolo senza RCA da una persona diversa che guidi il veicolo senza assicurazione, il proprietario deve verificare che il veicolo sia assicurato anche se egli stesso non è il conducente.

CONSEGUIMENTO CQC PERSONE - LIMITI DI ETÀ

Riferimento: Decreto legislativo n°286 del 21 novembre 2005

Vengono modificati i limiti di età

- Veicoli per trasporto di linea con percorrenza non superiore a 50 km con corso CQC rilascio da 140h : il limite di età passa da 21 anni a 18 anni (patente D o DE).
- Veicoli che richiedono patente D1 o D1E: il limite di età passa da 21 anni a 18 anni con corso CQC da 140h.
- Veicoli che richiedono patente D o DE: il limite di età passa da 21 anni a 20 anni con corso CQC da 280h .

Il limite di età di 23 anni per corsi da 140h rimane lo stesso.

ABBANDONO DI ANIMALI DOMESTICI SULLA STRADA o PERTINENZE



Riferimento: 727 codice penale

Il reato di abbandono con veicolo o senza sulla strada o sulle relative pertinenze prevede un aumento la pena di 1/3, se commesso con veicolo è prevista anche la sospensione patente da 6 mesi a 12 mesi, stesso ragionamento se dall'abbandono consegue un incidente stradale con morto.

ABBASSAMENTO POTENZA MOTOCICLI IN AUTOSTRADA

PREMESSA

Non si può guidare in autostrada un motociclo di potenza inferiore a 150 cc o 11 Kw.

MODIFICA

Il limite passa a 120 cc o 6 Kw condotto da maggiorenne.

CUMULO DELLE SANZIONI

Riferimenti: 198 -142 Cds

PREMESSA

Chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

MODIFICA

Sono da considerarsi un'unica condotta – nell'ambito del concorso formale eterogeneo- tutti i comportamenti, anche diversi tra di loro, che sono compresi nel tratto tra due intersezioni della medesima sezione stradale.

Per violazioni ZTL, ZTLT, aree pedonali la violazione viene applicata una sanzione unica ogni 24h.

Viene unificata la violazione per più eccessi di velocità se:

- avviene con lo stesso veicolo,
- sulla stessa strada (gestita dallo stesso ente),
- nell'arco di 1h dalla prima violazione accertata,
- mancanza di contestazione immediata.

La possibilità di unificazione è consentita con risultanze tachigrafe.

ESENZIONE TACHIGRAFO

Riferimento: art.179 Cds – reg.CE 561/2006

Non è necessario l'utilizzo del tachigrafo per i trasporti di denaro o di valori nel territorio nazionale da parte di veicolo ad uso speciale.

